

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 15 - Presupposti per l'erogazione
- Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 22 - Principi in materia di valutazione
- Art. 23 - Coincidenza di funzioni
- Art. 24 - Funzioni articolate e singole
- Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 27 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 28 - Liquidazione - limiti
- Art. 29 - Informazione e confronto
- Art. 30 - Polizza professionale

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

Proposta di
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché dell'art. 11 della Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 del 2002, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 13 luglio 2020 con le seguenti OO.SS.: CGIL FP, CISL FP, CISAL E RSU

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Destinazione del fondo

L'amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara così come definito dal presente regolamento.

Il fondo è riconosciuto;

- a) per i lavori in presenza dei progetti esecutivi completi in ogni dettaglio;
- b) per i servizi e forniture se completi della documentazione di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 soltanto quando gli stessi siano formalmente approvati e posti a base di gara.

Restano sempre escluse dall'incentivo tutti gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) o tramite adesione alle convenzioni Consip.

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2
Destinatari

La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- Responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3
Costituzione gruppo di lavoro

Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'area competente individua, con atto espresso e per ciascuna procedura di affidamento, la struttura tecnico

amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo e i tempi di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal T.P.O. o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Il T.P.O. dell'area competente nomina, per ciascuna procedura di affidamento un responsabile del procedimento che assume specificamente il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. L'incarico di responsabile unico del procedimento, se il dipendente dispone delle necessarie qualifiche, è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il T.P.O. che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguiti nonché alla causa della modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo,

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile dell'area competente tra i singoli soggetti interessati al procedimento e che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero.

Qualora le attività dei soggetti interessati dovessero svolgersi su più anni si procederà alla liquidazione della percentuale svolta nell'anno di riferimento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo oggetto del presente regolamento.

I soggetti destinatari sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori tecnici amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Art. 5

Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori di importo inferiore a euro 10.000€;
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000€;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termine dell'art.17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8

Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura stabilita dalle tabelle allegate al presente regolamento. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale,

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all'importo a base di gara.

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali
da euro 10.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 40.000
da euro 40.000 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria
importo superiore alla soglia comunitaria
Opere a rete
da euro 10.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 40.000
da euro 40.000 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria
importo superiore alla soglia comunitaria

Art. 11

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione) così come stabilita nel presente regolamento.

Art. 15

Presupposti per l'erogazione

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, sono il valore del servizio che deve essere superiore a 10.000€, e la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

- da 10.000 alla soglia comunitaria: 2,0 %;
- oltre la soglia comunitaria: 1,5 %;

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella allegata al presente regolamento

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21

Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 22

Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.

Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 23

Coincidenza di funzioni

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 15% sulla percentuale più bassa:

- coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 24

Funzioni articolate e singole

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare

il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 25

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 26

Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente alla gara, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, e inviata agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva.

L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte.

La liquidazione dell'incentivo avviene come segue :

- per i lavori pubblici dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;
- per servizi e forniture alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte.

Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 27

Conclusioni di singole operazioni

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 28

Liquidazione - limiti

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

In sede di liquidazione il componente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 29

Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 30

Polizza professionale

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 e dell'art. 9 comma 3 della L.R. 14/2002, l'amministrazione assume i rischi di natura professionale connessi all'espletamento del relativo mandato del dipendente incaricato dei compiti di cui all'art. 2, mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Campo di applicazione e disciplina transitoria

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni prima della sottoscrizione del relativo contratto.

E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice e comunque all'attività precedente all'introduzione del comma 5-bis dell'art. 113 del D.lgs 50 del 2016. (31 dicembre 2017).